

Insegnante e istruttore di scuola guida

Figure professionali che si occupano dell'insegnamento del codice della strada e dell'uso di veicoli a motore per il conseguimento della patente.

- **Profili professionali**

- **Insegnante di teoria**
- **Istruttore di guida**

- **Formazione**

- **Accesso alla professione**

- **Riferimenti utili**

- **Informazioni locali**

- **Profili professionali**

Ogni autoscuola (o scuola guida) deve avere nel suo organico uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida.

Sia l'istruttore di guida sia l'insegnante di teoria possono svolgere la loro attività presso un'autoscuola in qualità di dipendenti o di liberi professionisti.

- **Insegnante di teoria**

L'**insegnante di teoria** si occupa dell'insegnamento della normativa che regola il codice stradale e del funzionamento del veicolo per il quale si consegue la patente.

Le lezioni avvengono in aula con l'ausilio di materiali didattici quali gruppi motore o cartelli stradali e di supporti come pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computer.

Le lezioni teoriche vengono tenute normalmente in varie fasce orarie per andare incontro alle esigenze degli utenti.

- **Istruttore di guida**

L'**istruttore di guida** si occupa dell'addestramento pratico alla guida di un veicolo (motocicletta, automobile, camion o pullman) di coloro che devono conseguire la patente.

Le lezioni di guida avvengono su strada, su speciali veicoli dotati di doppi comandi (almeno freni e frizione).

- **Formazione**

Per diventare istruttore di scuola guida è sufficiente essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado¹, mentre il titolo di studio richiesto per diventare insegnante di teoria è il diploma di scuola secondaria di secondo grado².

Per entrambi i profili è necessario anche il superamento di un apposito esame che permette di conseguire l'abilitazione professionale.

L'articolo 10 comma 5 septies della **Legge n. 40/2007 (Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"**, pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02/04/2007 - Supplemento ordinario n. 91**) ha introdotto l'obbligo della preventiva frequenza di un corso di formazione propedeutico agli esami di idoneità per insegnanti e istruttori di scuola guida.

I corsi di preparazione agli esami vengono organizzati dalle varie autoscuole autorizzate, sono a pagamento e hanno una durata variabile dai due ai quattro mesi.

Le materie di studio riguardano il codice stradale, la meccanica, l'elettromeccanica, la fisica, le norme giuridiche e gli aspetti relativi alle pratiche assicurative, l'educazione civica e il pronto soccorso in caso

di incidenti. In alcune città vengono organizzati corsi di formazione a carico dell'amministrazione provinciale, che hanno quindi un costo molto più basso in quanto coperti da finanziamento pubblico. Per informarsi sull'esistenza o meno di tali corsi nella propria città ci si può rivolgere agli Informagiovani locali.

● **Accesso alla professione**

La normativa che disciplina l'accesso alle due professionalità in oggetto è contenuta nel **Decreto Ministeriale n. 317/1995 (DM 17 maggio 1995, n. 317, articoli 8-10 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31/07/1995).**

Per conseguire l'abilitazione alla professione di insegnante o istruttore, bisogna sostenere e superare con esito positivo un esame. I requisiti richiesti per l'ammissione sono quelli di seguito riportati.

Per gli insegnanti di teoria:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale.

Per gli istruttori di guida:

- diploma di scuola secondaria di primo grado;
- patente di categoria A e DE oppure A e D.

Inoltre, per esercitare l'attività gli insegnanti e gli istruttori devono essere autorizzati dalle Province di residenza e devono possedere il certificato di idoneità tecnica, in passato rilasciato dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile, ora concesso dall'Ufficio Trasporti della propria Provincia ai sensi del **Decreto Legislativo n. 112/1998 (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21/04/1998).**

Il programma d'esame per gli **insegnanti di teoria** si basa:

- sugli argomenti che fanno parte del programma d'esame per il conseguimento delle patenti di categoria A, B, C, D ed E;
- sulle conoscenze delle nozioni tecniche riguardanti la "portata sociale" dei trasporti automobilistici (doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale);
- su nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale.

Il programma d'esame per gli **istruttori di guida** verte in maniera più approfondita sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento della patente delle categorie A, B, C, D ed E.

E' possibile prendere entrambe le abilitazioni in un'unica sessione.

Coloro che richiedono la doppia abilitazione dovranno sostenere le prove d'esame specifiche per gli insegnanti e per gli istruttori e dovranno, quindi, dimostrare di essere in possesso dei relativi requisiti specifici richiesti per ciascuna delle due abilitazioni.

In linea generale, i candidati alle abilitazioni quali **insegnanti di teoria e istruttori di guida** dovranno sostenere:

- un *quiz* con sessanta quesiti del tipo vero/falso relativi agli argomenti necessari al conseguimento della patente B. Sono ammessi un massimo di tre errori;

- una *prova scritta* (solo per l'abilitazione degli insegnanti) nella quale il candidato dovrà sviluppare, attraverso la stesura di temi, tre argomenti che verranno estratti dalla commissione all'inizio dell'esame;
- una *prova orale* per accedere alla quale è necessario aver superato la prova scritta;
- una *prova pratica* (solo per l'abilitazione degli istruttori) durante la quale il candidato dovrà dimostrare di saper condurre un mezzo pesante (genericamente autobus) e di saper istruire l'allievo al riguardo.

Per ulteriori informazioni si può far riferimento all'associazione di categoria UNASCA - Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica, che ha la sede centrale a Roma e sedi periferiche nei vari capoluoghi di regione (vedi RIFERIMENTI UTILI).

● **Riferimenti utili**

- **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** – Ufficio Relazioni col Pubblico - via Caraci 36 - 00157 Roma - tel. 0641582143 - 0641582144 fax 0641582145

Il servizio telefonico è attivo nei seguenti orari : martedì 9.30-12.30/15.30-17.00; mercoledì e giovedì 9.30-12.30.

Orario di accoglienza al pubblico: lunedì-venerdì 9.30-12.30; martedì anche 15.30-17.00.

<http://www.infrastrutturetrasporti.it> - E-mail: urp@mit.gov.it

- **UNASCA** - Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica - piazza G. Marconi 25 - 00144 Roma - tel. 0654221986 - 0654210629 - 0654210731 - numero verde 800016374 fax 065916542 - Orario: lunedì-giovedì 9.00-13.00/14.30-18.30; venerdì 9.00-13.00/14.00-18.00 <http://www.unasca.it> - E-mail: unasca@unasca.it